



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

<

PROT. N. 797/2021 Repertorio n. 28/2021

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO (ART. 7, COMMA 6, D. LGS. 165/2001)

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di Ottobre Roma fra:

il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e medicina traslazionale dell'Università di Roma "Sapienza", C.F. 80209930587, P.I. 02133771002 con sede in Roma, Via Di Grottarossa 1035, CAP 00189, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Bruno Annibale, di seguito indicato come "Committente"

e

il dott. **Gregorio Martino**, nato a ROMA (prov. RM) IL: 05.10.1971

e residente a **Roma** ROMA. (PROV RM) VIA: VALENTINO CERRUTI N 21
CAP: 00132 C.F. MRTGGR71R05H501Q qui di seguito indicato come

"Collaboratore"

PREMESSO

- a. che il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e medicina traslazionale dell'Università di Roma "Sapienza", giusta la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 26/07/2021, intende affidare, nell'ambito dei corsi di insegnamento facenti parte dell'offerta formativa dell'anno accademico 2021/22 un incarico docenza ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L. 240/10 e dell'art. 7 del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche del 09/12/2013, emanato con Decreto Rettorale n. 4205
- b. che per lo svolgimento della predetta attività il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e medicina traslazionale ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c. che l'articolo 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 consente alle Amministrazioni Pubbliche conferire incarichi individuali per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio;
- d. che a tal fine è stata indetta la procedura comparativa di selezione relativa al bando prot. n. n. 641 pubblicato in data 26 luglio 2021, autorizzata nel Consiglio



di Dipartimento del 26 luglio 2021

- e. che il Dott. Gregorio Martino è risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa indetta dal Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e medicina traslazionale per il conferimento del predetto incarico di collaborazione, come da provvedimento approvazione atti;
- f. che le prestazioni richieste non rientrano nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore dipendente e neppure rientrano nell'oggetto della propria attività professionale abituale.
- g. visto il Consiglio di Dipartimento del 22 settembre 2021
- h. vista l'approvazione atti Prot n. 721 del 23/09/2021

VERIFICATO

Che non sussistono cause di incompatibilità/conflicto di interesse ostative alla stipula del contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2 - Il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e medicina traslazionale dell'Università di Roma "Sapienza" conferisce al Dott. Gregorio Martino l'incarico individuale di collaborazione, per lo svolgimento dell'attività di cui alla premessa.

Il Dr. **Gregorio Martino** si impegna a svolgere a favore del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e medicina traslazionale, nell'ambito del Corso di Laurea in Tecniche ortopediche , per l'insegnamento di **"323_74 - Scienze del management sanitario" SSD SECS-P/10 , modulo di " Organizzazione aziendale" – 2 CFU**

A favore del prestatore è stabilito un corrispettivo di euro 550,72 (cinquecentocinquanta/72) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del prestatore e dell'IVA, eventualmente dovuta in base al regime fiscale adottato dal Prestatore, secondo quanto dichiarato relativamente ai dati anagrafe per inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo, allegato al presente contratto.

La spesa trova copertura sui Fondi di Ateneo.



Il corrispettivo include le attività di verifica dell'apprendimento connesse agli esami conclusivi di profitto.

Il docente si impegna a partecipare alle commissioni d'esame di profitto e di laurea previste per l'intero anno accademico, comprese le sessioni di recupero eventualmente fissate nell'anno successivo.

Il corrispettivo sarà corrisposto in unica soluzione alla scadenza del contratto dopo apposita **dichiarazione del Presidente del corso di Laurea** dell'esatto adempimento della prestazione, fermo restando la verifica degli aspetti di natura amministrativo contabile da parte del Responsabile Amministrativo Delegato.

In caso di applicazione dell'IVA il Prestatore emetterà regolare fattura.

La fattura sarà saldata entro 30 giorni dalla ricezione.

Il presente contratto prevede n. 16 ore di insegnamento, da svolgersi nei giorni previsti dal calendario didattico del Corso di Laurea.

La prestazione verrà resa secondo le seguenti modalità concordate tra le parti con riguardo al luogo e agli orari di lavoro:

- 1) svolgere l'incarico in piena autonomia, con libertà riguardo alle modalità ed ai tempi di lavorazione e col solo obbligo di eseguire il lavoro nel termine sopraindicato;
- 2) i criteri da seguire nell'esecuzione dell'incarico sono del tutto indipendenti e personali, essendo richiesta esclusivamente l'esecuzione dello stesso nel tempo pattuito;

Art. 3 - La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Collaboratore, il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Art. 4 - Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 90 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Collaboratore alcun diritto al risarcimento del danno. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso. Il Collaboratore può recedere dal contratto con comunicazione scritta con 90 giorni di preavviso.

Art. 5 - La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Collaboratore



nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione del servizio senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, con esclusione di ogni forma di etero direzione da parte del Committente.

Il Collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti presenti presso il Dipartimento, eventualmente utilizzati per l'espletamento dell'incarico, nel caso in cui la prestazione si svolga in tutto o in parte nella struttura, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 7, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

Art. 6 - Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni di cui all'art. 50, primo comma, lettera c-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti il Committente opererà a carico del Collaboratore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni di reddito progressivi sul compenso medesimo così come previsto dall'art. 24, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Il compenso sarà inoltre soggetto alla contribuzione INPS di cui alla Legge 335/1995, nella misura di legge, avendo il Collaboratore dichiarato di non essere titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria (in caso contrario indicare l'eventuale copertura previdenziale).

Art. 7 - Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto sono a carico del Collaboratore e del Committente secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge.

Art. 8 - Alla risoluzione e/o termine del presente contratto il Collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art.7 del quale il Collaboratore si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà proporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto,



sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 9 - Tutti i dati ed informazioni di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

Art. 10 - Il Collaboratore accetta e si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. La violazione da parte del Collaboratore degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarà considerata come grave inadempimento e determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013.

Il Collaboratore si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Committente l'eventuale insorgenza di cause di incompatibilità/confitto di interesse che si pongano come ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale.


Art. 11 - Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali dei prestatori di lavoro autonomo sono raccolti presso la Struttura interessata e trattati anche presso banche dati automatizzate, opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto.

Con la sottoscrizione dell'incarico il collaboratore s'impegna a garantire il riserbo sui dati sulle informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione della struttura, e ad utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del contratto.

Art. 12 - Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. L'imposta di Bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del Collaboratore. Il presente contratto è esente da Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella B del D.P.R. 642/1972.

Art. 13 - Foro competente in caso di controversie sarà quello di Roma, rinunciando espressamente le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Letto, confermato sottoscritto.

Roma, 7/10/2021




Il Collaboratore

Dott. Gregorio Martino

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Bruno Annibali



Per la verifica Amministrativa/contabile

Il Responsabile Amministrativo
Delegato
Dott. Tommaso Prognano



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 5, 9, 13 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

LE PARTI

Il Collaboratore

Dott. Gregorio Martino

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Bruno Annibali

